

# Standard di personale nei Centri Servizi per Persone Anziane Non Autosufficienti

## FAQ

*Aggiornamento del 18/02/2026*

### **La DGRV 465 del 2/05/2024 da quando si applica?**

La DGR 465/24 prevede una sperimentazione su 3 anni (2024-26), è stato costituito un "gruppo pilota" di Enti gestori chiamato a verificare i termini della stessa, al fine di declinare i contenuti applicativi con particolare riferimento agli allegati C e D.

La DGR 465/2024 definisce l'applicazione dello standard solo per i Centri servizi che hanno erogato attività caratterizzata da un case mix di Area 3 superiore al 25% e abbiano assistito almeno 10 utenti equivalenti della medesima area nell'anno precedente, quindi se il Centro servizi non rientra in tale tipologia bisogna applicare quanto previsto dalla DGR n. 1720/2022. L'intervallo temporale da considerare è quello già applicato per la DGR n. 1720/2022 e va verificato in ragione di un anno. Lo standard andrà verificato con il foglio di calcolo predisposto da Azienda Zero e validato da Regione Veneto. La verifica dello standard deve essere fatta su base annuale (12 mesi) e si procederà alla valutazione basata sui 12 mesi interi a ritroso, partendo dal mese precedente la data di verifica.

Gli standard previsti dall'all. D alla DGR 465/24 vanno applicati rispettando il vincolo delle presenze messe a *budget* per l'Area 3 e non sulle effettive presenze di persone con profilo di Area 3 in caso di sovrapproduzione, per le quali si applica quanto già disposto dalle DGR n. 1720/2022 e DGR n. 309/2025. Ne consegue che, nello strumento di calcolo in excel messo a punto per la verifica delle strutture che applicano la DGR 465/24, come dato N° presenze/anno di Area 3 andranno indicate solo le giornate previste a budget, mentre le giornate ulteriori (sovrapproduzione) andranno sommate a quelle di Area 1 e Area 2 e riportate nella cella corrispondente.

### **Il Coordinatore NON infermieristico concorre al calcolo dello standard previsto per l'Area Sanitaria?**

#### *Area sanitaria*

1. *Lo standard minimo complessivo di questa area viene fissato in 147,00 minuti medi/settimana/ospite di assistenza infermieristica ai quali concorrono le attività rese dal coordinatore quantificate in un massimo di 21 minuti medi/settimana/ospite quando in possesso dei requisiti previsti per la funzione infermieristica.*

Possono concorrere ai 147,00 minuti medi/settimana/ospite anche 21 minuti di coordinamento reso da personale non in possesso dei requisiti per la funzione infermieristica, nell'ambito della salvaguardia di funzioni svolte a termine ad personam. Quindi i 21 minuti di coordinatore non infermiere ad personam decurtano i 147 previsti per l'assistenza sanitaria.

Il principio della norma infatti guarda ad un indirizzo organizzativo futuro che indica ai soggetti gestori la necessità di inserire nell'organizzazione figure infermieristiche di coordinamento nel momento in cui vengono a cessare dette funzioni svolte da personale non in possesso del suddetto titolo il tutto rafforzativo di quanto peraltro previsto dalla DGR 84/2007.

### **Cosa si intende per il personale o il servizio addetto alle attività indirette, che concorrono al raggiungimento dello standard minimo complessivo di Area Socio Sanitaria?**

Qualsiasi figura può essere considerata ai fini del calcolo di questo standard, a condizione che svolga le funzioni previste dalla DGR. La struttura ha l'onere della rendicontazione ore/minuti, anche nel caso in cui detti servizi vengano resi da personale non dipendente (es appalti di servizi). Per le funzioni indirette non viene fornito personale dalle ULSS.

### **Come deve essere suddiviso tra le varie figure professionali lo standard minimo previsto per l'Area Sociale?**

"Area sociale

1. *Lo standard minimo complessivo di questa area viene fissato in 56 minuti medi/settimana/ospite da attuarsi con l'autonomia organizzativa del centro servizi che assomma le attività rese dall' educatore professionale socio sanitario o educatore socio pedagogico in base alle rispettive competenze, dall'assistente sociale e dallo psicologo."*

Lo standard minimo prevede 56 minuti medi/settimana/ospite che devono essere resi dalle figure citate nella DGR: Educatore - Ass.Sociale - Psicologo. Rimane a discrezione della Struttura la decisione di come suddividere il tempo tra le varie figure professionali, basta anche una sola figura sulla base della scelta del centro servizi. Tale indicazione mutua quanto già previsto dalla DGR 84/2007 ed è volta ad evitare che enti di piccole dimensioni debbano frammentare l'attività delle tre figure professionali che peraltro genererebbero difficoltà anche sul mercato del lavoro.

### **Deve essere garantito il servizio infermieristico in presenza nelle 24 ore in tutti i Centri Servizi?**

La presenza dell'infermiere h24 deve essere garantita nei Centri Servizi che abbiano erogato attività caratterizzata da un case mix di Area 3 superiore al 25% e hanno assistito almeno 10 utenti equivalenti della medesima area nell'anno precedente. Negli altri casi si applica quanto previsto dalla DGR 1720/2022, per cui la struttura deve dare evidenza formale della modalità con cui la propria organizzazione ottempera al requisito "deve essere garantito il servizio infermieristico nelle 24 ore": in tale contesto l'istituto della reperibilità soddisfa il requisito.

### **Come deve essere garantita l'assistenza sanitaria nelle Unità di offerta SVP?**

Le DGR 465/2024 e 1720/2022 non disciplinano modifiche inerenti agli standard previsti nelle sezioni SVP, per le quali si applicano i requisiti previsti dalle deliberazioni di riferimento.

### **Cosa è successo ai SAPA dal 1/1/2025 in considerazione di quanto previsto dalla DGR 465/2024?**

La DGR 465/2024 ha definito che le Unità di offerta SAPA dal 1/1/2025 siano convertite in Unità di offerta a quota unica per persone anziane non autosufficienti, anche in deroga al numero massimo di 120 posti letto. La conversione è avvenuta d'ufficio, in analogia con quanto avvenuto per la conversione dei posti di primo e secondo livello assistenziale, diventati posti di unico livello assistenziale per effetto della DGR 996/2022. Con riferimento agli standard di personale, tali posti devono rispettare quanto previsto dalla DGR 1720/2022 e 465/2024.

### **Come devono essere calcolate le presenze medie degli ospiti nei Centri Servizi?**

Le giornate di presenza considerate sono quelle calcolate dalla presenza media annuale (escluse assenze per ricovero/licenza).

### **Come devono essere fornite le "ore lavorate" / "minuti assistenza" erogati da parte dei Centri Servizi?**

La rendicontazione delle ore lavorate può avvenire tramite l'estratto delle presenze di 12 mesi precedenti alla data della verifica, da confrontare con la media presenze ospiti di analogo intervallo temporale.

**La DGR 1720/2022 si applica alle strutture per religiosi?**

La DGR 1168 del 28/09/2023 ha disposto l'applicazione dei requisiti funzionali e degli standard assistenziali previsti dalla DGR 996/2022 e disciplinati dalla DGR 1720/2022 anche ai centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose che gestiscono posti letto per persone non autosufficienti religiose.